



Informativa Fiscale – Dicembre 2025

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Gestione antieconomica e rettifica del reddito <i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 8.9.2025, n. 2477	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'impresa con indizi di antieconomicità pur in presenza di una contabilità formalmente regolare. In particolare la gestione antieconomica può configurarsi non solo in presenza di perdite ripetute ma anche in caso di utili modesti a fronte di spese e investimenti ingenti.
Detrazione interventi edilizi e soggetto non residente <i>Risposta interpello Agenzia Entrate</i> 27.10.2025, n. 273	Il soggetto non residente che nel 2025 sostiene spese per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un immobile di sua proprietà, situato in Italia, può fruire della detrazione IRPEF non nella misura maggiorata del 50% bensì nella misura del 36%.
Unità immobiliari contigue <i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 27.10.2025, n. 28420	Ai fini IMU non spetta l'esenzione relativa all'abitazione principale per due unità immobiliari contigue utilizzate congiuntamente, qualora non iscritte o non iscrivibili al Catasto unitariamente. L'esenzione, infatti, <i>“può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale”</i> .
Termine invio STS dati spese sanitarie <i>Decreto MEF</i> 29.10.2025	È stato pubblicato sulla G.U. 10.11.2025, n. 261 il Decreto che ha fissato al 31.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa il termine dell'invio annuale al STS dei dati delle spese sanitarie, utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Per le spese sanitarie sostenute nel 2025 il termine di invio è pertanto fissato al 2.2.2026 (il 31.1 cade di sabato).
Collegamento RT-POS <i>Provvedimento Agenzia Entrate</i> 31.10.2025	• È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che definisce le modalità utilizzabili per il collegamento RT-POS. In particolare, l'abbinamento del RT con lo strumento di pagamento elettronico utilizzato va effettuato: • entro 45 giorni dalla disponibilità dell'apposita funzionalità sul sito Internet dell'Agenzia per i POS già in uso all'1.1.2026 / utilizzati dall'1.1 al 31.1.2026; • entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla predetta data, per i POS attivati dall'1.2.2026.

COMMENTI

IL C.D. “BONUS PRODOTTI RICICLATI” 2024

Con l'art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) il Legislatore ha rifinanziato per il biennio 2023-2024 il credito d'imposta già previsto dall'art. 1, comma 73, Legge n.



145/2018 (Finanziaria 2019), per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Alimentare (MASE) con:

- il Decreto 2.4.2024, n. 132 ha definito le modalità attuative del contributo in esame;
- il Decreto 17.11.2025, n. 353 ha approvato il modulo di domanda / attestazione delle spese utilizzabili per la richiesta del contributo relativo alle **spese sostenute nel 2024**;
- la News 18.11.2025 ha reso noto i termini per la presentazione della domanda dell'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle **imprese che acquistano**, nel 2024, **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. L'impresa alla data di presentazione della domanda, deve:

- risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro Imprese;
- svolgere un'attività economica in Italia, ivi disponendo di una sede principale / secondaria;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.

Non possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
- che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni), è pari al **36% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo annuo di € 20.000**. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al **riparto delle risorse in proporzione** all'agevolazione richiesta dal singolo beneficiario. Il credito d'imposta in esame **non è cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis".

SPESE AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli acquisti **effettuati nel 2024**, di:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
 - gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.



Il contributo **non spetta** per gli acquisti di prodotti che, non essendo utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto richiedente, si configurano come merce oggetto di rivendita.



Per poter beneficiare dell'agevolazione in esame i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i requisiti tecnici (biodegradabilità, computabilità, ecc.) contenuti nell'Allegato 1 del Decreto 2.4.2024, di seguito riportato.

• Tipologia spesa	• Requisito tecnico	• Certificazione (1)
• Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica – art. 4, comma 1, lett. a), DM 2.4.2024.	• a) ricontenuto di materiale riciclato pari o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”.	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: • certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata; • certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma UNI EN ISO 14021; • dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
	• b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 “Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti” o UNI 10667-16 “Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione” o UNI 10667-17 “Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici”.	• I prodotti devono essere corredati di rapporti di prova che attestino la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.



Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432 inclusi quelli in carta e cartone (quelli in legno non impregnati) – art. 4, comma 1, lett. b), DM 2.4.2024.	Biodegradabilità e compostabilità	Gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono possedere una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002. Per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti, mediante autovalutazione, che il prodotto venduto sia biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432. Le certificazioni ai sensi della norma UNI EN 13432: 2002 sono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della EN 13432: 2000.
Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta – art. 4, comma 1, lett. c), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 70%.	- I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: - certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio – art. 4, comma 1, lett. d), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 60%.	certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro – art. 4, comma 1, lett. e), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100%.	dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

- (1) Le certificazioni devono essere immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede l'ammissibilità della spesa (ad esempio, collegare la certificazione alla fattura di acquisto del prodotto).

- Attestazione sostenimento delle spese**

- L'ammontare delle spese sostenute deve risultare da **un'apposita attestazione** resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. A tal fine, il certificatore deve attestare:
- l'elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, lett.



a), TUIR;

- l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario;
- l'integrale pagamento delle fatture di acquisto tramite il c/c intestato al soggetto beneficiario, con modalità tracciabili e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- che l'impresa beneficiaria non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis".

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2024

- Per accedere all'agevolazione riferita alle **spese 2024** il soggetto interessato deve **presentare entro le ore 12.00 del 30.1.2026** un'apposita domanda (disponibile in allegato) tramite la piattaforma gestita da INVITALIA accessibile tramite SPID / CIE / CNS al seguente indirizzo
 - <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>



Non rileva l'**ordine temporale di invio delle domande** (non è un click-day).

- Nella domanda il soggetto beneficiario dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, compresi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati nell'Allegato 1, nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti / imballaggi agevolati;
- certificazioni tecniche di cui all'Allegato 1;
- fatture di acquisto corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Il credito d'imposta in esame:
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) utilizzando il codice tributo "7065";
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell'importo spettante.

Il MASE dopo aver verificato, tramite l'RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti "de minimis" procede alla registrazione dell'aiuto nel Registro.



I beneficiari devono adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all'art. 125, Legge n. 124/2017, ossia indicazione in Nota integrativa ovvero pubblicazione sul proprio sito Internet / portale dell'Associazione di categoria di appartenenza.